

OPERAZIONI STRAORDINARIE

È il valore “effettivo” del patrimonio trasferito e non quello contabile il limite alla responsabilità della beneficiaria nella scissione

di Fabio Landuzzi

L'articolo 2506-quater, comma 3, Cod.Civ., in tema di **responsabilità** delle **società partecipanti** alla **scissione**, prescrive che ciascuna di esse è **solidalmente responsabile** dei **debiti** della **società scissa non soddisfatti** dalla società (scissa o beneficiaria) a cui fanno carico, **nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto** ad esse rispettivamente assegnato (beneficiaria) o rimasto (scissa).

La **responsabilità** di cui si tratta è di natura **sussidiaria**, ovvero si innesca con il beneficio della **preventiva escusione** del debitore principale, il quale come detto **può essere la società scissa**, a cui un debito preesistente sia rimasto, **oppure una delle beneficiarie**, a cui il debito sia stato trasferito; solo qualora la società debitrice in via principale sia stata infruttuosamente escussa dal creditore, questi potrà agire invocando la responsabilità della/e altra/e società.

In questo contesto, si inserisce il tema della **limitazione di responsabilità** che la norma identifica nel **“valore effettivo del patrimonio netto”** assegnato o rimasto, grandezza che deve essere indicata nella **Relazione degli amministratori** (articolo 2506-ter, comma 2, Cod.civ.). Il tema dibattuto riguarda la **configurazione concreta** di questo ammontare, e le modalità con cui lo stesso deve essere calcolato atteso che, peraltro, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto, gli **amministratori** possono essere **esonerati dalla redazione della Relazione** accompagnatoria del progetto di scissione con la conseguenza che potrebbe avversi il caso in cui nessun documento inerente la scissione ne fa menzione.

Il **Tribunale di Milano con l'Ordinanza del 22 luglio 2013** è intervenuto sull'argomento affermando che il **parametro di riferimento non è il valore contabile** del patrimonio trasferito (o rimasto) con la scissione, **bensì quello effettivo**, ovvero il valore del patrimonio rettificato valutando le attività a **valori correnti**.

Il **valore indicato** nella **Relazione** degli amministratori **non può avere una forza limitativa** in assoluto della responsabilità della società; infatti, si ritiene che il valore indicato nella Relazione dagli amministratori abbia una **mera portata orientativa**, tanto è vero che si tratta di un importo **non soggetto** ad alcuna **certificazione**, contro valutazione, **revisione** o **stima** di

esperti. I creditori, una volta dimostrata la loro legittimazione e l'infruttuosa escusione del debitore principale, potranno quindi instaurare un giudizio ordinario per la **dimostrazione dell'effettiva consistenza** del patrimonio netto trasferito (o rimasto) in capo alla società di cui invocano la responsabilità. Ben potrà trattarsi, pertanto, di un **valore superiore** non solo a **quello contabile**, ma anche a **quello indicato dagli amministratori** nella loro Relazione che, infatti, è documento rivolto all'interesse dei soci e che, di conseguenza, non può limitare i diritti dei terzi. Quanto al **momento** in cui tale valore dovrebbe essere determinato, secondo l'orientamento dottrinale prevalente si preferisce individuarlo nella **data di effetto della scissione**.